

Comune di Palombara Sabina

Regolamento per l'erogazione di contributi economici di natura sociale

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 12.04.2018

Sommario

- PREMESSA
- FINALITA' DEGLI INTERVENTI
- Art. 1 - Destinatari
- Art. 2 - Percorso Metodologico
- Art. 3 - Stato di bisogno: definizione
- Art. 4 - Competenze della giunta
- Art. 5 - Tipologie di intervento
- Art. 6 - Contributo Straordinario
- Art. 7 - Contributo Ordinario temporaneo
- Art. 8 - Contributo Ordinario a tempo prolungato
- Art. 9 - Azioni a corrispettivo sociale
- Art. 10 - Agevolazioni tariffarie relative ai servizi comunali
- Art. 11 - Modalità di accesso
- Art. 12 - Iter procedurale per l'erogazione di contributi economici
- Art. 13 - Procedure di attivazione
- Art. 14 - Progetto individualizzato
- Art. 15 - Verifica e monitoraggio del progetto
- Art. 16 - Determinazione dei limiti economici
- Art. 17 - Controlli sulla documentazione prodotta
- Art. 18 - Azioni di rivalsa del Comune
- Art. 19 - Bilancio
- Art. 20 - Valutazione dello stato di bisogno - criteri

PREMESSA

Questo regolamento disciplina l'area del sostegno economico a favore di persone e famiglie in stato di bisogno, volta ad assicurare i mezzi per far fronte alle esigenze primarie e a sostenere la persona promuovendone capacità e risorse, compatibilmente con le disponibilità finanziarie a disposizione della Amministrazione Comunale.

Gli interventi economici sono disciplinati in esecuzione degli artt. 24 – 32 – 38 – 118 della Costituzione Italiana e con particolare riferimento ai criteri previsti agli articoli: 16 comma 4; 22 comma 2 lett. A; 23 e 25 della legge quadro sugli interventi sociali n.328/2000, quali misure di contrasto alla povertà e di sostegno e reddito nonché della della L.R. 11 del 10/08/2016.

Ai procedimenti avviati ai sensi del presente regolamento sono applicate le norme relative all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come determinate dal D.P.C.M. 159/2013 e dal D.M. 7 novembre 2014 e successive modificazioni, oltre ai criteri stabiliti dalle normative statali e regionali in materia.

FINALITA' DEGLI INTERVENTI

1. Con gli interventi di assistenza economica si mira a tutelare organicamente e garantire a persone e famiglie in stato di bisogno i mezzi sufficienti per soddisfare le loro esigenze primarie in qualsiasi fase della loro esistenza, contrastando l'esclusione sociale ed offrendo l'opportunità di raggiungere l'autonomia di vita anche a quelle persone economicamente più deboli, concorrendo al superamento della situazione di indigenza, stimolando l'autosufficienza per evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale, migliorando il benessere, anche attraverso l'uso degli strumenti di politiche attive per il lavoro promosse dall'Amministrazione Comunale.
2. L'esercizio delle funzioni di assistenza economica connesse all'erogazione dei contributi dovrà essere riferito ai criteri di omogeneità degli interventi a parità dei bisogni, al rispetto delle opzioni individuali in riferimento alle risposte esistenti, con l'adeguatezza delle stesse al bisogno rilevato.
3. L'adozione dell'intervento economico nell'ambito di un "progetto partecipato", che comprenda, ove possibile, percorsi di inserimento lavorativo, definito consensualmente tra il Servizio Sociale Comunale ed il cittadino, dovrà altresì caratterizzare ogni intervento ed azione, in vista del superamento della situazione di indigenza e dipendenza o dell'attenzione a non fare decadere in una condizione di fragilità esistenziale. Il Servizio Sociale Comunale potrà avvalersi di altri soggetti istituzionali o del privato sociale, informandoli delle finalità, dei criteri e delle misure adottate dal presente Regolamento e verificando i modi e la congruità dell'uso delle risorse comunali eventualmente assegnate rispetto agli obiettivi.
4. Parimenti nello sviluppo dei progetti individualizzati dovranno sempre essere sollecitate e acquisite, per quanto possibile, la responsabilità e le capacità anche residue di promuovere l'autonomia della persona o della famiglia interessate.
5. I contributi economici mirano ad assicurare il ripristino del regolare proseguimento delle normali condizioni di vita vissute dai soggetti interessati.
6. Il contributo economico deve avere durata predefinita.
7. Se la situazione lo consente, l'erogazione del contributo economico può essere condizionata alla partecipazione attiva e diligente del cittadino ai percorsi d'inserimento lavorativo previsti dal progetto partecipato.

Art. 1 (Destinatari)

Possono accedere alla domanda per le prestazioni economiche disciplinate dal presente regolamento coloro che, anagraficamente residenti nel Comune di Palombara Sabina, si trovino in situazione di bisogno assistenziale: cittadini italiani, cittadini dell'Unione Europea e cittadini stranieri, nei casi previsti dalla legge.

Per situazioni di grave bisogno e non differibili, possono essere erogate prestazioni urgenti e straordinarie in favore di persone temporaneamente dimoranti sul territorio comunale che saranno opportunamente valutate dal Servizio Sociale Professionale con l'approvazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali.

Hanno diritto al primo intervento di tutela, anche se comporta onere economico, i minori italiani e stranieri non residenti nel Comune. Sarà cura del Servizio Sociale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza per segnalare la situazione di difficoltà e concordare l'eventuale intervento con possibilità di rivalsa sul Comune di residenza stesso.

Art. 2 (Percorso Metodologico)

Il contributo economico è uno strumento del processo di aiuto che si definisce nella condivisione e nella stesura di un progetto personalizzato.

Per la gestione dell'iter diretto ad attivare interventi assistenziali che presuppongano l'elaborazione di un progetto socio-assistenziale individualizzato si dovrà osservare la seguente procedura:

1. L'Assistente Sociale deve impegnare la propria professionalità per promuovere la piena autodeterminazione degli utenti, la loro potenziale autonomia, in quanto soggetti attivi del progetto di aiuto.
2. A tal fine, il Servizio Sociale Professionale procede con la valutazione della situazione ed in particolare delle motivazioni che hanno dato luogo alla domanda di natura economica, cercando di approfondire quali possano essere gli eventi critici che hanno portato alla manifestazione del disagio.
3. Nel caso in cui il Servizio Sociale Professionale lo ritenga utile si procederà alla valutazione delle competenze e delle capacità lavorativa dell'utente.
4. Il processo si conclude con la definizione di un atto di impegno, rappresentato dal progetto personalizzato sottoscritto dalle parti (Assistente Sociale, persone utenti, altri soggetti della rete di assistenza coinvolti).

Art. 3 (Stato di bisogno: definizione)

Lo stato di bisogno costituisce il presupposto che consente l'accesso ai contributi economici oggetto del presente regolamento.

Viene definito stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso;
- b) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono o rendano necessari interventi socio – assistenziali;
- c) esistenza di circostanze che comportino rischi di grave disagio per singoli o nuclei familiari.

Art. 4 (Competenze della Giunta)

Sulla base delle disponibilità economiche stabilite dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio preventivo, la Giunta Comunale determina l'importo massimo erogabile degli interventi economici a carattere straordinario, a carattere prolungato e a carattere temporaneo.

La Giunta determina altresì:

- gli intervalli di fasce ISEE per l'accesso ai contributi;
- i punteggi di valutazione della situazione economica: fasce isee, ulteriori entrate, indicatori del tenore di vita, indicatori di ulteriori elementi economicamente rilevanti non computati nell'ISEE;
- i punteggi per la valutazione del bisogno socio-sanitario del nucleo familiare;
- i punteggi per la valutazione del grado di adesione e collaborazione al progetto Personalizzato.

L'Assessore competente, ogni 4 mesi, provvede a:

- monitorare l'erogazione dei contributi secondo quanto disposto dal Regolamento;
- rilevare l'evoluzione dei bisogni sulla base delle richieste pervenute e della situazione socio-economica generale del territorio;
- verificare che i tempi di erogazione dei contributi siano adeguati ai bisogni;
- valutare l'opportunità di aggiornare gli importi erogabili.

Art. 5 (Tipologie di intervento)

Al fine di migliorare la qualità della vita, di consentire il raggiungimento di condizioni minime di autonomia e d'indipendenza economica ai cittadini di cui all'art. 1 del presente regolamento, nonché di favorire il pieno sviluppo della persona e l'espressione delle sue capacità valorizzando l'apporto che può offrire al perseguimento del bene comune, il Servizio Sociale Professionale comunale promuove e realizza un quadro di interventi economici quali:

- 1.contributo straordinario;
- 2.contributo ordinario temporaneo;
- 3.contributo ordinario a tempo prolungato;
- 4.agevolazioni tariffarie relative ai servizi comunali;

Per i contributi economici non disciplinati nel presente atto si rinvia ai regolamenti specificamente redatti per ciascuna prestazione.

Art. 6 (Contributo Straordinario)

Qualora venga rilevato dal Servizio Sociale Professionale del Comune un bisogno legato ad un evento critico non prevedibile, tale per cui sopraggiunga una difficoltà a poter adempiere alle normali condizioni di vita o un'impossibilità temporanea della capacità di reddito che comprometta un dignitoso tenore di vita, può essere concesso un contributo economico straordinario.

Lo stato di bisogno che consente l'accesso al contributo economico straordinario è quello relativo alle situazioni di decesso improvviso, malattia invalidante, disoccupazione o cassa integrazione, carcerazione, abbandono da colui che rappresenta la fonte di sostentamento familiare, problemi inerenti esigenze abitative.

Con la dizione contributo straordinario si intende quindi l'erogazione di somme una tantum, risolvibile con un unico intervento economico.

L'importo massimo annuale, erogato di norma sotto forma di una tantum o, per casi specifici, in più soluzioni, sarà determinato dalla Giunta Comunale.

Il contributo, su valutazione del Servizio Sociale Professionale e sulla base del progetto individualizzato, potrà essere erogato in forma di denaro o di buoni sociali/ticket.

Art. 7 (Contributo Ordinario temporaneo)

Qualora venga rilevato dal Servizio Sociale Professionale del Comune un bisogno legato a situazioni a rischio di marginalità sociale in nuclei con minori, anziani non autosufficienti, disabili, persone adulte con gravi difficoltà nell'occupazione può essere concesso un contributo economico ordinario temporaneo.

Con la dizione contributo ordinario temporaneo, si intende l'erogazione di somme di denaro o altro valore di natura economica di cui all'art. 4, risolvibili con interventi economici per un periodo variabile da tre a sei mesi eventualmente rinnovabili, previa valutazione dell'Assistente Sociale. L'importo massimo sarà determinato dalla Giunta Comunale.

I contributi, su valutazione del Servizio Sociale Professionale e sulla base del progetto individualizzato, potranno essere erogati in forma di denaro o di buoni sociali/ticket.

Art. 8 (Contributo Ordinario a tempo prolungato)

Qualora venga rilevato dall'Assistente Sociale del Comune un accertato stato di disagio e/o isolamento sociale tale per cui non si prevedono sostanziali miglioramenti a breve scadenza (cronicità che non si risolve a breve termine), può essere concesso un contributo economico ordinario a tempo prolungato.

Con la dizione contributo ordinario a tempo prolungato, si intende l'erogazione di somme di denaro di cui all'art. 4, risolvibili con interventi economici per un periodo variabile da tre a dodici mesi, eventualmente rinnovabili una sola volta e dopo un intervallo di tempo non inferiore a sei mesi, previa valutazione dell'Assistente Sociale.

L'importo massimo sarà determinato dalla Giunta Comunale.

I contributi, su valutazione del Servizio Sociale Professionale e sulla base del progetto individualizzato, potranno essere erogati in forma di denaro o di buoni sociali/ticket.

Art. 9 (Azioni a corrispettivo sociale)

Ai beneficiari dei contributi economici, sulla base delle valutazioni del Servizio Sociale Professionale che considerano bisogno, risorse e capacità della persona e della sua famiglia, può essere chiesto di realizzare azioni a corrispettivo sociale.

Tali azioni consistono in attività che comportano il coinvolgimento attivo e responsabilizzante del soggetto destinatario di interventi di sostegno, finalizzato a rafforzare i legami sociali, a favorire le

persone deboli e svantaggiate nella partecipazione alla vita sociale, a promuovere il patrimonio culturale ed ambientale della comunità e ad accrescere il capitale sociale locale.

Art. 10 (Agevolazioni tariffarie relative ai servizi comunali)

L'intervento, anch'esso di natura non ordinaria e utilizzabile solo in casi di comprovata motivazione di carattere sociale e/o economica, consiste nell'applicazione di un'agevolazione tariffaria per la fruizione di servizi, in conformità a quanto previsto da regolamenti comunali che disciplinano i servizi erogati alla collettività.

Art. 11 (Modalità di accesso)

In conformità a quanto previsto dalla normativa, la porta di accesso all'erogazione di interventi di natura economica è costituita dal Servizio Sociale Professionale del Comune.

Pertanto le richieste per la concessione di interventi economici a qualunque titolo devono essere formulate per iscritto, dall'interessato o da chi ne cura gli interessi, su appositi moduli, allegati al presente regolamento, disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

La domanda deve contenere tutte le informazioni utili ad accertare la condizione economica del richiedente e del suo nucleo familiare, nonché ogni ulteriore informazione utile a chiarire stati, circostanze ed eventi particolari, nonché la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

Qualora il caso sia già in carico ad altri servizi territoriali, si procederà d'ufficio ad acquisire una aggiornata relazione, ove ritenuto necessario.

Analogamente potrà essere richiesta d'ufficio documentazione integrativa ai Servizi Sociali del Comune di precedente residenza del richiedente.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 443 del codice civile, sono preliminarmente convocati dall'Assistente Sociale, allo scopo di coinvolgerli nel progetto individualizzato. Se ne sussistono i presupposti sono sollecitati ad adempiere agli obblighi su di essi gravanti in relazione alla necessità di far fronte ai bisogni avanzati dal richiedente.

L'Ufficio Servizi Sociali è tenuto ad aiutare i richiedenti nella compilazione della richiesta, qualora questi fossero nell'impossibilità o manifestassero difficoltà.

Art. 12 (Iter procedurale per l'erogazione di contributi economici)

Per accedere all'intervento di natura economica, gli interessati dovranno presentare apposita domanda all'Ufficio Protocollo del Comune, allegando:

- attestazione I.S.E.E.;
- l'esplicitazione del motivo per cui viene richiesto il contributo e l'indicazione di spesa attinente tale motivo;
- dichiarazione di avere conoscenza che, nel caso di concessione del contributo, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003;
- documentazione relativa alle spese sostenute dal nucleo familiare (bollette, ricevute di affitto, ricevute per spese sanitarie, scolastiche, etc.);
- gli interessati dovranno presentarsi spontaneamente presso il Servizio Sociale Professionale, dopo la consegna della documentazione presentata entro e non oltre i successivi 60 giorni decorsi i quali l'istanza verrà archiviata;

Nel corso della valutazione della situazione, anche ai fini dell'individuazione dei requisiti di accesso, il Servizio Sociale tiene conto della situazione economica, del bisogno socio-sanitario della famiglia e del grado di adesione e collaborazione delle persone utenti.

In relazione alla situazione emersa viene concordato un progetto individualizzato nel quale saranno evidenziate le misure d'intervento.

Art. 13 (Procedure di attivazione)

Sulla base del bisogno espresso, ha inizio la conoscenza della situazione da parte dell'Assistente Sociale attraverso una prima valutazione, la raccolta della documentazione (ISEE, dati anagrafici ed economici attuali) ed un'eventuale visita domiciliare. Ogni anno è previsto il ricalcolo del valore ISEE.

Art. 14 (Progetto finalizzato)

Sulla base dell'atto di impegno a realizzare il progetto finalizzato, ad esclusivo carattere socio-educativo assistenziale, nonché con riferimento all'art. 9 del presente regolamento, l'Assistente Sociale definisce quale possibile strumento di cambiamento la concessione di un intervento di natura economica.

Il Servizio Sociale Professionale formula, a tal fine, progetti finalizzati per offrire agli individui inserimenti sociali in strutture, ambienti e/o uffici comunali al fine di interrompere o limitare situazioni di assistenzialismo, evidenziando ed esaltando capacità e competenze individuali. Tale processo di aiuto prevede una formalizzazione del progetto che andrà ad individuare:

1. finalità e obiettivi;
2. gli aderenti al progetto;
3. la modalità di gestione del contributo economico;
4. la durata e la natura dell'intervento;
5. la verifica del progetto;
6. la valutazione, l'eventuale modifica dei contenuti e la chiusura dell'intervento.

Tali occasioni di inserimento, ad esclusivo carattere socio – assistenziale possono concretizzarsi nella messa a disposizione del proprio impegno in uno dei seguenti settori organizzativi dell'amministrazione comunale:

- Servizio di custodia, vigilanza e manutenzione, apertura e chiusura di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, campi sportivi, edifici scolastici, uffici comunali, cimitero, castello, fontane e fontanili);
- Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- Servizio di aiuto a disabili e anziani;
- Servizio di collaborazione presso gli uffici comunali;
- Servizio di sorveglianza presso gli edifici scolastici negli orari di inizio e fine lezione.

Detti incarichi che il Comune affiderà a soggetti pensionati, inoccupati o disoccupati, non costituiranno un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico né privato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, verranno conferiti solo ed esclusivamente per fronteggiare situazioni di emarginazione e disagio sociale, promuovere e favorire l'inserimento nel tessuto sociale dei soggetti che saranno coinvolti nel progetto di che trattasi;

In caso di inosservanza o di mancanza di collaborazione su quanto previsto dal progetto individualizzato il soggetto viene richiamato al rispetto degli impegni presi. Se l'atteggiamento persiste, nonostante i richiami, il contributo viene sospeso fin tanto che non siano ripristinate le condizioni di collaborazione.

In fase di verifica del progetto individualizzato, qualora emergano difformità rispetto alle informazioni rese, il Servizio Sociale Professionale può avvalersi della facoltà di sospendere il contributo economico.

Art. 15 (Verifica e monitoraggio del progetto)

In itinere l'Assistente Sociale verifica e monitora l'andamento del progetto, valutando la coerenza della scelta dello strumento economico rispetto alla situazione di bisogno e prevedendo la possibilità di integrare e/o sostituire lo stesso con altre forme di sostegno.

Art. 16 (Determinazione dei limiti economici relativi ai contributi)

Sulla base delle disponibilità economiche stabilite dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio preventivo, la Giunta Comunale determina i limiti economici e le fasce ISEE ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento.

I contributi sono erogati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a fronte di spese rendicontate legate ai bisogni primari del nucleo familiare ed erogati preferibilmente in forma di buoni sociali/ticket.

Ciascun progetto potrà avere una durata variabile da tre a dodici mesi, eventualmente rinnovabili una sola volta e dopo un intervallo di tempo non inferiore a sei mesi, previa valutazione dell'Assistente Sociale.

Art. 17 (Controlli sulla documentazione prodotta)

Il Servizio Sociale Professionale, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, esegue i controlli prima della conclusione del procedimento di approvazione o di diniego.

Ogni tipo di documentazione prodotta può essere soggetto a verifica a campione avvalendosi delle informazioni anche di altri Enti della Pubblica Amministrazione, secondo quanto consentito dalle leggi dello Stato.

Le verifiche sono disposte per iscritto dal Responsabile e verranno effettuate dalla Guardia di Finanza sulla base della stipula di specifica convenzione con il Comune. Il risultato del controllo della Guardia di Finanza costituisce documento valido ai fini dell'esito della pratica di cui trattasi. Tutte le dichiarazioni sostitutive uniche che riportano un valore ISEE uguale a 0,00, nonché le autocertificazioni da cui risulti un reddito pari a 0,00, possono essere soggette a verifiche attraverso la Guardia di Finanza.

Art. 18 (Azioni di rivalsa del Comune)

I cittadini, che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal Comune su dichiarazioni mendaci o falsa documentazione sono punibili per legge ai sensi dell'art. 496 del Codice Penale. In tutti i casi è fatto loro obbligo di corrispondere, a effetto di rimborso, l'intera somma percepita indebitamente dall'Amministrazione Comunale.

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali predispone gli atti amministrativi necessari al recupero coattivo della somma, inviandoli all'Ufficio competente per l'iscrizione al ruolo. La persona interessata perderà ogni diritto alla prestazione.

Art.19 (Bilancio)

Al termine di ogni anno, in concomitanza con la presentazione del bilancio Comunale consuntivo, il Servizio Sociale Comunale redige un bilancio dell'attività svolta.

Il bilancio non dovrà contenere riferimenti che possano identificare i beneficiari dei servizi.

ART. 20 (Valutazione dello stato di bisogno – Criteri)

Il contributo economico viene quantificato partendo dalla valutazione della situazione economica, rilevabile dall'I.S.E.E. del cittadino che presenta la domanda.

Le fasce I.S.E.E. e l'importo massimo erogabile del contributo, compatibilmente con le risorse economiche dell'amministrazione, verranno determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

Ai fini della valutazione dello stato di bisogno si farà riferimento ai seguenti indicatori:

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
1. A) ISEE (da 0 a 50 punti)
1. B) ULTERIORI ENTRATE A DISPOSIZIONE DEL NUCLEO (da 0 a 30 punti)
1. C) INDICATORI DEL TENORE DI VITA (da -5 a -30 punti)
1. D) INDICATORI DI ULTERIORI ELEMENTI ECONOMICAMENTE RILEVANTI NON COMPUTATI NELL'ISEE (da 0 a 20 punti)
TOTALE PUNTI SITUAZIONE ECONOMICA = PUNTI.....

VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIO-SANITARIO DELLA FAMIGLIA (da 0 a 75 punti)
TOTALE PUNTI BISOGNO SOCIO SANITARIO DELLA FAMIGLIA

3. VALUTAZIONE DEL GRADO DI ADESIONE E COLLABORAZIONE AL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO (da 0 a 20 punti)	
RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO	
Somma degli indicatori	Punti
SITUAZIONE ECONOMICA	
BISOGNO SOCIO-SANITARIO DELLA FAMIGLIA	
GRADO DI ADESIONE E COLLABORAZIONE AL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	
TOTALE	

In base al punteggio complessivo ottenuto, si calcola il contributo erogabile

PUNTI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO "una tantum" E ORDINARIO TEMPORANEO EROGABILE Fino ad un massimo di €
0 - 15	0
16 - 30	20%
31 - 40	40%
41 - 50	60%
51 - 70	80%
oltre 70	100%

PUNTI	CONTRIBUTO ORDINARIO A TEMPO PROLUNGATO €
0 - 20	15% (dell'importo massimo determinato dalla Giunta Comunale) x 6 mesi prorogabili sino a 12 mesi totali
21 - 40	30% (dell'importo massimo determinato dalla Giunta Comunale) x 6 mesi prorogabili sino a 12 mesi totali
41 - 60	50% (dell'importo massimo determinato dalla Giunta Comunale) x 6 mesi prorogabili sino a 12 mesi totali
61 - 80	65% (dell'importo massimo determinato dalla Giunta Comunale) x 6 mesi prorogabili sino a 12 mesi totali
81 - 100	80% (dell'importo massimo determinato dalla Giunta Comunale) x 6 mesi prorogabili sino a 12 mesi totali
oltre 100	100% (dell'importo massimo determinato dalla Giunta Comunale) x 6 mesi prorogabili sino a 12 mesi totali

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

(Persona Fisica)

Al Comune di Palombara Sabina

Il/Lasottoscritto/a.....

nato/a.....il.....

residente in Vian Tel

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:

1) Il contributo è richiesto a favore di(1)

2) Il contributo

..... (2)

3. la spesa prevista per l'intervento ascende a Euro

4. il contributo richiesto al Comune ascende a Euro

(Firma)

.....

Allega alla presente:

- a) Certificazione ISEE relativo al proprio nucleo familiare in corso di validità;
- b) Documento di Identità o Permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

“Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene formulata la presente richiesta. Il Responsabile del rispetto della privacy è il Funzionario del settore interessato”.

Li.....

(Firma)

.....

(1) Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo e il rapporto col parente; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.

(2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.